Codice Disciplinare FIFA

Edizione 2009

Fédération Internationale de Football Association

Presidente: Joseph S. Blatter

Segretario Generale: Jérôme Valcke

Sede: FIFA FIFA-Strasse 20

Casella Postale: 8044 Zurigo

Svizzera

Telefono: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 Sito web: www.FIFA.com

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Presidente: MATHIER Marcel, Svizzera

Vicepresidenti: AL-KHALIFA Sheik Salman Bin Ebrahim, Bahrain

ESQUIVEL MELO Rafael, Venezuela

Membri: BOYCE Jim, Irlanda del Nord

BURRELL Horace, Jamaica LAGRELL Lars-Åke, Svezia

HAWIT BANEGAS Alfredo, Honduras SAHU KHAN Muhammad S., Fiji NAPOUT Juan Ángel, Paraguay

OMARI Selemani Constant, RD Congo

EDWARDS Mike, USA HACK Raymond, Sudafrica HADDADJ Hamid, Algeria

HADZI-RISTESKI Haralampie, FYR Macedonia

HONG Martin, Hong Kong

REES Peter, Galles

SEMEDO Mario, Isole di Capo Verde WALSER Reinhard, Liechtenstein GLADING Michael, Nuova Zelanda

INDICE

| TITOLO | INTRODUTTIVO | 11 |
|----------|---|----|
| Codice d | lisciplinare Fifa (Cdf)1 | 11 |
| Art. 1. | Obiettivo1 | 11 |
| Art. 2. | Campo di applicazione: diritto sostanziale | 11 |
| Art. 3. | Campo di applicazione: persone fisiche e giuridiche | 11 |
| Art. 4. | Campo di applicazione temporale | 11 |
| Art. 5. | Definizioni1 | 12 |
| Art. 6. | Genere e numero1 | 12 |
| TITOLO | I – DIRITTO SOSTANZIALE1 | 12 |
| CAPITOL | LO I . PARTE GENERALE1 | 12 |
| Sezion | ne 1. Condizioni per l'applicazione delle sanzioni | 12 |
| Art. 7. | Colpevolezza | 12 |
| Art. 8. | Tentativo1 | 13 |
| Art. 9. | Coinvolgimento1 | 13 |
| Sezion | ne 2. Sanzioni varie1 | 13 |
| Art. 10. | Sanzioni comuni a persone fisiche e giuridiche1 | 13 |
| Art. 11. | Sanzioni applicabili alle persone fisiche | 13 |
| Art. 12. | Sanzioni applicabili alle persone giuridiche1 | 14 |
| Art. 13. | Avvertimento | 14 |
| Art. 14. | Richiamo1 | 14 |
| Art. 15. | Ammenda1 | 14 |
| Art. 16. | Restituzione di premi1 | 14 |
| Art. 17. | Ammonizione1 | 15 |
| Art. 18. | Espulsione1 | 15 |
| Art. 19. | Sospensione da un incontro1 | 15 |
| Art. 20. | Interdizione dagli spogliatoi e/o dalla panchina1 | 16 |
| Art. 21. | Interdizione dallo stadio1 | 16 |
| Art. 22. | Interdizione da qualsiasi attività calcistica1 | 16 |
| Art. 23. | Divieto di trasferimento | 16 |

| Art. 24. | Svolgimento di un incontro a porte chiuse | 16 |
|----------|--|----|
| Art. 25. | Svolgimento di un incontro su terreno neutrale | 16 |
| Art. 26. | Interdizione a giocare in un determinato stadio | 16 |
| Art. 27. | Annullamento del risultato di un incontro | 17 |
| Art. 28. | Esclusione da una competizione | 17 |
| Art. 29. | Retrocessione | 17 |
| Art. 30. | Detrazione di punti | 17 |
| Art. 31. | Sconfitta a tavolino | 17 |
| Sezione | e 3. Norme comuni | 17 |
| Art. 32. | Sanzioni combinate | 17 |
| Art. 33. | Sospensione parziale dell'esecuzione delle sanzioni | 17 |
| Art. 34. | Sanzioni temporali: calcolo del limite temporale | 18 |
| Art. 35. | Centralizzazione delle sanzioni | 18 |
| Sezione | e 4. Riporto e annullamento di ammonizioni e sospensioni da incontri | 18 |
| Art. 36. | Riporto di ammonizioni | 18 |
| Art. 37. | Annullamento delle ammonizioni | 18 |
| Art. 38. | Riporto delle sospensioni da incontri | 19 |
| Sezione | e 5. Stabilire la sanzione | 19 |
| Art. 39. | Regola generale | 20 |
| Art. 40. | Recidiva | 20 |
| Art. 41. | Concorso di infrazioni | 20 |
| Sezione | e 6. Prescrizione | 20 |
| Art. 42. | Prescrizione del provvedimento | 20 |
| Art. 43. | Inizio del periodo di prescrizione | 20 |
| Art. 44. | Interruzione | 21 |
| Art. 45. | Periodo di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni | 21 |
| CAPITOL | O II. PARTE SPECIALE | 21 |
| Sezione | e 1. Violazioni alle Regole di gioco | 21 |
| Art. 46. | Violazioni minori | 21 |
| Art. 47. | Violazioni gravi | 21 |
| | | |

| Sezione 2 | 2. | Cattiva condotta durante incontri e competizioni | 22 |
|-----------|-------|---|----|
| Art. 48. | Catt | iva condotta nei confronti di avversari o persone diverse dai direttori di gara | 22 |
| Art. 49. | Catt | iva condotta nei confronti di un direttore di gara | 22 |
| Art. 50. | Riss | a | 23 |
| Art. 51. | Agg | ressori non identificati | 23 |
| Art. 52. | Catt | iva condotta della squadra | 23 |
| Art. 53. | Inci | tamento all'odio e alla violenza | 23 |
| Art. 54. | Prov | vocazione diretta al pubblico | 23 |
| Art. 55. | Inar | mmissibilità | 23 |
| Art. 56. | Abb | andono | 24 |
| Sezione 3 | 3. | Comportamento offensivo e discriminatorio | 24 |
| Art. 57. | Com | nportamento offensivo e fair play | 24 |
| Art. 58. | Disc | riminazione | 24 |
| Sezione 4 | 4. | Attacchi alla libertà personale | 24 |
| Art. 59. | Mina | acce | 25 |
| Art. 60. | Coe | rcizione | 25 |
| Sezione 5 | 5. | Falsificazione e contraffazione | 25 |
| Art. 61. | [uni | co] | 25 |
| Sezione 6 | 6. | Corruzione | 25 |
| Art. 62. | [uni | co] | 25 |
| Sezione 7 | 7. | Doping | 25 |
| Art. 63. | Defi | nizione | 26 |
| Sezione 8 | 8. | Inosservanza delle decisioni | 26 |
| Art. 64. | [uni | co] | 26 |
| Sezione 9 | 9. | Responsabilità dei club e delle associazioni | 26 |
| Art. 65. | Orga | anizzazione degli incontri | 26 |
| Art. 66. | Inos | servanza | 27 |
| Art. 67. | Res | oonsabilità della condotta degli spettatori | 27 |
| Art. 68. | Altri | obblighi | 27 |
| Sezione 1 | 10. | Influenza illecita sui risultati di un incontro | 27 |

| Art. 69. | [unico] | 28 |
|-------------------|---|------|
| Titolo II: O | RGANIZZAZIONE E PROCEDURA | 28 |
| CAPITOLO | I: ORGANIZZAZIONE | 28 |
| Sezione organizza | | Itre |
| Art. 70. | Regola generale | 28 |
| Art. 71. | Incontri amichevoli tra due squadre rappresentative | 28 |
| Sezione 2 | 2. Autorità | 28 |
| Art. 72. | Arbitro | 29 |
| Art. 73. | Gli organi giudicanti | 29 |
| Art. 74. | II Tribunale per l'arbitrato sportivo (Tas) | 29 |
| Art. 75. | La Commissione medica della Fifa | 29 |
| Sezione : | 3. La Commissione disciplinare | 29 |
| Art. 76. | Competenza generale | 29 |
| Art. 77. | Competenza specifica | 29 |
| Art. 78. | Competenza del solo presidente | 29 |
| Sezione 4 | 4. La Commissione d'appello | 30 |
| Art. 79. | Competenza | 30 |
| Art. 80. | Competenza del solo presidente | 30 |
| Sezione ! | 5. Regole comuni per gli organi giudicanti | 30 |
| Art. 81. | Composizione | 30 |
| Art. 82. | Riunioni | 31 |
| Art. 83. | Presidente | 31 |
| Art. 84. | Segreteria | 31 |
| Art. 85. | Autonomia | 31 |
| Art. 86. | Incompatibilità dei mandati | 32 |
| Art. 87. | Astensione | 32 |
| Art. 88. | Riservatezza | 32 |
| Art. 89. | Esclusione di responsabilità | 32 |
| CAPITOLO | II. PROCEDURA | 32 |

| S | ezione 1 | . Dis | sposizioni generali32 | 2 |
|------|----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | Paragra | ıfo 1. | Termini | 2 |
| Art. | 90. | Calcolo | | 3 |
| Art. | 91. | Osserva | nnza33 | 3 |
| Art. | 92. | Interruz | zione33 | 3 |
| Art. | 93. | Proroga | | 3 |
| | Paragra | ıfo 2. | Diritto di essere ascoltati | 4 |
| Art. | 94. | Contenu | uto | 4 |
| Art. | 95. | Restrizio | oni | 4 |
| | Paragra | ıfo 3. | Prove | 4 |
| Art. | 96. | Vari tipi | di prove | 4 |
| Art. | 97. | Valutazi | ione delle prove34 | 4 |
| Art. | 98. | Rapport | i dei direttori di gara3! | 5 |
| Art. | 99. | Onere d | lella prova | 5 |
| | Paragra | ifo 4. | Rappresentanza e assistenza | 5 |
| Art. | 100. | [unico] | | 5 |
| | Paragra | ıfo 5. | Lingua utilizzata nei procedimenti | 5 |
| Art. | 101. | [unico] | | 5 |
| | Paragra | ıfo 6. | Notifica delle decisioni | 6 |
| Art. | 102. | Destina | tari | 6 |
| Art. | 103. | Forma. | | 6 |
| | Paragra | ıfo 7. | Disposizioni varie | 6 |
| Art. | 104. | Errori m | nanifesti | 6 |
| Art. | 105. | Costi e | spese | 6 |
| Art. | 106. | Entrata | in vigore delle decisioni | 7 |
| Art. | 107. | Procedin | menti senza fondamento | 7 |
| S | ezione 2 | 2. Coi | mmissione disciplinare | 7 |
| | Paragra | ıfo 8. | Avvio del procedimento e istruttoria | 7 |
| Art. | 108. | Avvio de | el procedimento | 7 |
| Art. | 109. | Istrutto | ria3° | 7 |

| Art. 110. | Collaborazione delle parti |
|---------------------|---|
| Paragra | afo 9. Dichiarazioni verbali, delibere, decisione |
| Art. 111. | Dibattiti, principi |
| Art. 112. | Dibattiti, procedura |
| Art. 113. | Delibere |
| Art. 114. | Adozione della decisione |
| Art. 115. | Forma e contenuto della decisione |
| Art. 116. | Decisioni senza motivazioni |
| Paragra discipli | · |
| Art. 117. | [unico]39 |
| Sezione 3 | 3. Commissione d'appello |
| Art. 118. | Decisioni contestabili |
| Art. 119. | Diritto di ricorrere in appello |
| Art. 120. | Termine per il ricorso in appello |
| Art. 121. | Motivi per il ricorso |
| Art. 122. | Richiesta di appello |
| Art. 123. | Deposito |
| Art. 124. | Effetti dell'appello |
| Art. 125. | Sequenza del procedimento fino alla decisione |
| Art. 126. | Prosecuzione del procedimento |
| Art. 127. | Procedimento nel caso di decisione del solo presidente della Commissione d'appello 41 |
| Sezione 4 | 1. Tribunale per l'arbitrato sportivo (Tas) |
| Art. 128. | [unico]41 |
| Sezione 5 | 5. Procedure speciali |
| Paragra | afo 11. Misure provvisorie41 |
| Art. 129. | Regola generale41 |
| Art. 130. | Procedura |
| Art. 131. | Decisione42 |
| Art. 132. | Durata |

| Art. 133. | Appello | |
|---------------|---|--|
| Art. 134. | Accoglimento dell'appello | |
| Paragra | afo 12. Delibere e assunzione di decisioni senza riunione | |
| Art. 135. | [unico] | |
| Paragra | afo 13. Estendere l'effetto delle sanzioni a livello mondiale | |
| Art. 136. | Richiesta | |
| Art. 137. | Condizioni43 | |
| Art. 138. | Procedura | |
| Art. 139. | Decisione | |
| Art. 140. | Effetto | |
| Art. 141. | Appello44 | |
| Paragra | afo 14. Revisione | |
| Art. 142. | [unico] | |
| TITOLO FINALE | | |
| Art. 143. | Lingue ufficiali | |
| Art. 144. | Finalità del codice, omissioni, prassi, dottrina e giurisprudenza44 | |
| Art. 145. | Codici disciplinari delle associazioni | |
| Art. 146. | Adozione ed entrata in vigore | |

TITOLO INTRODUTTIVO

Codice disciplinare Fifa (Cdf)

20 dicembre 2008

Con riferimento specifico all'Articolo 57, comma 4, dello Statuto Fifa, il Comitato esecutivo della Fédération internationale de football association (Fifa) attua il seguente codice.

Art. 1. Obiettivo

Il presente codice descrive le violazioni alle norme contenute nei regolamenti Fifa, fissa le sanzioni previste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi decisionali e le procedure da seguire dinanzi a tali organi.

Art. 2. Campo di applicazione: diritto sostanziale

Il presente codice si applica ad ogni incontro o competizione organizzati dalla Fifa. Il codice si applica anche nel caso di danni arrecati a un direttore di gara e, più in generale, di violazione degli obiettivi della Fifa, soprattutto in materia di falsificazione, corruzione e doping. Il codice si applica infine anche a qualsiasi violazione dei regolamenti Fifa che non rientri nella competenza di altri organi.

Art. 3. Campo di applicazione: persone fisiche e giuridiche

I seguenti soggetti sono tenuti ad osservare il presente codice:

- a) associazioni
- b) affiliate delle associazioni, con particolare riferimento ai club
- c) dirigenti
- d) calciatori
- e) direttori di gara
- f) agenti di calciatori e incontri in possesso di licenza
- g) chiunque sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Fifa, in particolare in relazione a incontri, competizioni o altri eventi organizzati dalla Fifa
- h) spettatori.

Art. 4. Campo di applicazione temporale

Il presente codice si applica a fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore. Esso si applica altresì a fatti avvenuti in precedenza qualora esso risulti ugualmente favorevole o più favorevole per l'autore dei fatti e qualora gli organi giudicanti della Fifa si siano già pronunciati in merito a tali fatti dopo l'entrata in vigore del codice. Viceversa, le regole procedurali si applicano immediatamente all'atto di entrata in vigore del presente codice.

Art. 5. Definizioni

- 1. **Dopo l'incontro**: il tempo che intercorre tra il fischio finale dell'arbitro e l'uscita delle squadre dal perimetro dello stadio.
- 2. **Prima dell'incontro**: il tempo che intercorre tra l'arrivo delle squadre nel perimetro dello stadio e il fischio di inizio dell'arbitro.
- 3. **Incontro internazionale**: un incontro disputato tra due squadre appartenenti ad associazioni diverse (due club, un club e una squadra rappresentativa o due squadre rappresentative).
- 4. **Incontro amichevole**: un incontro organizzato da un'organizzazione calcistica, un club o altro soggetto tra squadre designate per l'occasione e possibilmente appartenenti a giurisdizioni diverse. Il risultato incide soltanto sull'incontro o sul torneo in questione e, nel caso di rappresentative nazionali, sulla classifica Fifa.
- 5. **Incontro ufficiale**: un incontro organizzato sotto l'egida di un'organizzazione calcistica per squadre o club che rientrano sotto la sua giurisdizione. Il risultato incide sui diritti di partecipazione ad altre competizioni, salva diversa disposizione prevista dal regolamento in questione.
- 6. **Dirigenti**: chiunque, ad eccezione dei calciatori, svolga un'attività connessa al calcio presso un'associazione o un club, a prescindere dalla qualifica, dal tipo di attività (amministrativa, sportiva o di altra natura) e dalla durata dell'attività. Per dirigenti si intendono in particolare manager, allenatori e personale di supporto.
- 7. **Direttore di gara**: l'arbitro, i suoi assistenti, il quarto uomo, il commissario di gara, l'ispettore arbitro, l'addetto alla sicurezza e altre persone delegate dalla Fifa a svolgere delle funzioni in relazione ad un incontro.
- 8. **Regolamento Fifa**: lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le circolari della Fifa, nonché le Regole di gioco emesse dall'International football association board (Ifab).

Art. 6. Genere e numero

I termini che si riferiscono a persone fisiche si applicano ad entrambi i generi. Tutti i termini espressi nella forma singolare si applicano anche alla forma plurale e viceversa.

TITOLO I – DIRITTO SOSTANZIALE

CAPITOLO I . PARTE GENERALE

Sezione 1. Condizioni per l'applicazione delle sanzioni

Art. 7. Colpevolezza

- 1. Salvo diversa indicazione, le violazioni sono punibili a prescindere se esse siano state commesse intenzionalmente o per negligenza.
- 2. In via eccezionale, esiste la possibilità che un incontro debba essere disputato senza spettatori o su terreno neutrale, ovvero che un determinato stadio debba essere

bandito esclusivamente per motivi di sicurezza, senza che sia stata commessa alcuna infrazione.

Art. 8. Tentativo

- 1. Il tentativo è parimenti punibile.
- 2. In caso di tentativo, l'organo ha la facoltà di ridurre di conseguenza la sanzione prevista per l'effettiva violazione. L'organo stabilisce l'entità dell'attenuazione nella misura da esso ritenuta congrua, con l'intesa che l'attenuazione non dovrà essere inferiore al limite minimo generale dell'ammenda (cfr. Articolo 15, comma 2).

Art. 9. Coinvolgimento

- 1. Chiunque partecipi intenzionalmente alla perpetrazione di una violazione, sia in qualità di istigatore che di complice, è parimenti punibile.
- 2. L'organo dovrà tenere conto del grado di colpevolezza della parte coinvolta ed ha la facoltà di ridurre la sanzione di conseguenza, con l'intesa che questa non dovrà essere inferiore al limite minimo generale dell'ammenda (cfr. Articolo 15, comma 2).

Sezione 2. Sanzioni varie

Art. 10. Sanzioni comuni a persone fisiche e giuridiche

Sia le persone fisiche che le persone giuridiche sono punibili per mezzo delle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento
- b) richiamo
- c) ammenda
- d) restituzione di premi

Art. 11. Sanzioni applicabili alle persone fisiche

Le seguenti sanzioni si applicano esclusivamente alle persone fisiche:

- a) avvertimento
- b) espulsione
- c) sospensione dall'incontro
- d) interdizione dagli spogliatoi e/o dalla panchina
- e) interdizione dallo stadio
- f) interdizione da qualsiasi attività calcistica.

Art. 12. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Le seguenti sanzioni si applicano esclusivamente alle persone giuridiche:

- a) divieto di trasferimento
- b) svolgimento di un incontro a porte chiuse
- c) svolgimento di un incontro su terreno neutrale
- d) interdizione a giocare in un determinato stadio
- e) annullamento del risultato di un incontro
- f) esclusione da una competizione
- g) sconfitta a tavolino
- h) detrazione di punti
- i) retrocessione

Art. 13. Avvertimento

Con l'avvertimento si intende il richiamo al contenuto di una regola disciplinare, associato alla minaccia di una sanzione nel caso di ulteriore infrazione.

Art. 14. Richiamo

Il richiamo rappresenta una misura scritta ufficiale di disapprovazione indirizzata all'autore dell'infrazione.

Art. 15. Ammenda

- 1. L'ammenda viene comminata in franchi svizzeri (CHF) o dollari statunitensi (USD) e deve essere pagata nella stessa valuta.
- 2. L'ammenda non deve risultare inferiore a 300 franchi svizzeri o, nel caso di una competizione soggetta a limite di età, 200 franchi svizzeri e non superiore a 1.000.000 di franchi svizzeri.
- 3. L'organo che commina l'ammenda stabilisce le modalità e i tempi di pagamento.
- 4. Le associazioni sono ritenute responsabili in solido per ammende comminate nei confronti dei giocatori e dei dirigenti di una rappresentativa. Lo stesso vale per i club nei confronti dei rispettivi dirigenti e giocatori. Il fatto che una persona fisica abbia lasciato il club o l'associazione non annulla la responsabilità congiunta.

Art. 16. Restituzione di premi

La persona su cui grava l'obbligo di restituire un premio è tenuta a restituire i benefici ricevuti, in particolare somme di denaro e oggetti simbolici (medaglie, trofei, ecc.).

Art. 17. Ammonizione

- 1. L'ammonizione (cartellino giallo) è un avvertimento emesso dall'arbitro nei confronti di un calciatore durante un incontro, al fine di sanzionare una condotta antisportiva di natura meno grave (cfr. Regola 12 delle Regole di gioco).
- 2. L'attribuzione di due ammonizioni nel corso dello stesso incontro da luogo all'espulsione (cartellino rosso indiretto) e, di conseguenza, alla sospensione automatica dall'incontro successivo (cfr. Articolo 18, comma 4). Le due ammonizioni che hanno dato luogo al cartellino rosso vengono annullate.
- 3. Se un calciatore riceve un'ammonizione in due incontri separati della stessa competizione Fifa, il giocatore in questione viene automaticamente sospeso dall'incontro successivo relativo a quella competizione. In via eccezionale, la Commissione disciplinare ha la facoltà di derogare a tale regola, o emendarla, prima dell'inizio di una determinata competizione. Tale eventuale decisione assunta dalla Commissione disciplinare è da intendersi definitiva.
- 4. Qualora sia necessario rigiocare un incontro precedentemente interrotto, eventuali ammonizioni attribuite durante tale incontro saranno annullate. Se l'incontro non deve essere rigiocato, le ammonizioni attribuite alla squadre responsabile dell'interruzione dell'incontro saranno mantenute. Nel caso in cui entrambe le squadre fossero responsabili, saranno mantenute tutte le ammonizioni attribuite.
- 5. Qualora un giocatore si renda colpevole di grave comportamento antisportivo, secondo quanto definito dalla norma 12 delle Regole di gioco, e venga espulso (cartellino rosso), eventuali altre ammonizioni ad egli comminate nello stesso incontro saranno mantenute.

Art. 18. Espulsione

- 1. Attraverso l'espulsione l'arbitro ordina a una persona di lasciare il campo di gioco e le aree limitrofe, compresa la panchina su cui siedono le riserve, durante lo svolgimento di un incontro. La persona che viene allontanata può sostare in tribuna, a meno che essa non sia stata interdetta dallo stadio.
- 2. Per i calciatori l'espulsione viene comminata tramite l'esibizione di un cartellino rosso. Il cartellino rosso è considerato diretto se sanziona una condotta antisportiva grave, secondo quanto definito dalla norma 12 delle Regole di gioco, oppure indiretto se è il risultato della somma di due ammonizioni (cartellini gialli).
- 3. Il dirigente che è stato allontanato dal campo ha la facoltà di impartire istruzioni alla persona che fa le sue veci sulla panchina, a condizione tuttavia che egli non disturbi gli spettatori o interrompa il flusso di gioco.
- 4. L'espulsione, anche se imposta in un incontro successivamente interrotto e/o annullato, comporta automaticamente la sospensione dall'incontro successivo. La Commissione disciplinare ha la facoltà di aumentare la durata della sospensione.

Art. 19. Sospensione da un incontro

1. La sospensione da un incontro rappresenta il divieto di partecipare ad un incontro o una competizione futura e di assistere all'incontro nell'area immediatamente circostante il campo di gioco.

- 2. La sospensione viene imposta in termini di incontri, giorni o mesi. Salvo diversa indicazione, la sospensione non può superare ventiquattro incontri o ventiquattro mesi.
- 3. Se la sospensione deve essere osservata in termini di incontri, soltanto gli incontri effettivamente disputati saranno validi ai fini dell'esecuzione della sospensione. Se un incontro viene interrotto, annullato o perso a tavolino, la sospensione viene considerata scontata soltanto nel caso in cui la squadra a cui appartiene il giocatore sospeso non è responsabile dei fatti che hanno determinato l'interruzione, l'annullamento o la sconfitta a tavolino dell'incontro.
- 4. Qualora alla sospensione venga associata un'ammenda, la sospensione potrà essere prolungata fino al saldo dell'ammenda inflitta.

Art. 20. Interdizione dagli spogliatoi e/o dalla panchina

L'interdizione dagli spogliatoi e/o dalla panchina priva una persona del diritto di accedere agli spogliatoi di una squadra e/o all'area immediatamente circostante il campo di gioco, e in particolare di sedere sulla panchina.

Art. 21. Interdizione dallo stadio

L'interdizione dallo stadio impedisce a una persona di varcare i confini di uno o più stadi.

Art. 22. Interdizione da qualsiasi attività calcistica

È prevista la possibilità di applicare nei confronti di una persona il divieto di partecipare a qualsiasi attività calcistica (amministrativa, sportiva o di altra natura).

Art. 23. Divieto di trasferimento

Il divieto di trasferimento impedisce a un club di tesserare qualsiasi giocatore durante il periodo interessato.

Art. 24. Svolgimento di un incontro a porte chiuse

L'obbligo di disputare un incontro a porte chiuse impone a un'associazione o a un club di disputare un determinato incontro senza spettatori.

Art. 25. Svolgimento di un incontro su terreno neutrale

L'obbligo di disputare un incontro su terreno neutrale impone a un'associazione o a un club di disputare un determinato incontro in un altro paese o in una regione diversa dello stesso paese.

Art. 26. Interdizione a giocare in un determinato stadio

L'interdizione a giocare in un determinato stadio priva un'associazione o un club del diritto di consentire che la propria squadra giochi in un determinato stadio.

Art. 27. Annullamento del risultato di un incontro

Il risultato di un incontro è da ritenersi annullato nel caso in cui non si tiene conto del risultato ottenuto sul campo di gioco.

Art. 28. Esclusione da una competizione

L'esclusione è la privazione del diritto di un'associazione o di un club di partecipare all'attuale e/o a una futura competizione.

Art. 29. Retrocessione

Un club può essere retrocesso a una divisione (serie) inferiore.

Art. 30. Detrazione di punti

Un club può vedersi sottratti dei punti da quelli già ottenuti nell'ambito dell'attuale o di un futuro campionato.

Art. 31. Sconfitta a tavolino

- 1. Per le squadre nei confronti delle quali viene sanzionata una sconfitta a tavolino, l'incontro viene considerato perso per 3 a 0.
- 2. Qualora la differenza reti complessiva alla fine dell'incontro in questione determini un risultato superiore a 3-0, viene confermato il risultato ottenuto sul campo.

Sezione 3. Norme comuni

Art. 32. Sanzioni combinate

Fatta salva diversa indicazione, le sanzioni di cui ai Capitoli I (Parte Generale) e II (Parte Speciale) del presente codice possono essere combinate.

Art. 33. Sospensione parziale dell'esecuzione delle sanzioni

- 1. L'organo che decreta la sospensione di un incontro (cfr. Articolo 19), l'interdizione dagli spogliatoi e/o dalla panchina (cfr. Articolo 20), l'interdizione dalle attività calcistiche (cfr. Articolo 22), l'obbligo di disputare un incontro a porte chiuse (cfr. Articolo 24), l'obbligo di disputare un incontro su terreno neutrale (cfr. Articolo 25) o l'interdizione a giocare in un determinato stadio (cfr. Articolo 26) ha la facoltà di valutare la possibilità di sospendere parzialmente l'esecuzione della sanzione.
- 2. La sospensione parziale è ammissibile soltanto se la durata della sanzione non supera i sei incontri o i sei mesi e se le circostanze del caso lo consentono, tenendo conto in particolare dei precedenti della persona oggetto di sanzione.
- 3. L'organo decide quale parte della sanzione può essere sospesa, fermo restando che metà della sanzione rimane comunque confermata.

- 4. Sospendendo l'esecuzione di una sanzione, l'organo assoggetta la persona sanzionata ad un periodo di prova che varia da sei mesi a due anni.
- 5. Se la persona che beneficia della sospensione della sanzione commette un'altra violazione durante il periodo di prova, la sospensione viene automaticamente revocata e la sanzione viene applicata. La sanzione andrà ad aggiungersi a quella emessa per la nuova violazione.
- 6. In talune circostanze è prevista l'applicazione di disposti speciali. Nell'eventualità di infrazioni alle regole antidoping, il presente Articolo non trova applicazione.

Art. 34. Sanzioni temporali: calcolo del limite temporale

La durata di una sanzione temporale può essere interrotta dai periodi di riposo previsti durante le stagioni o tra una stagione e l'altra.

Art. 35. Centralizzazione delle sanzioni

- 1. I dati relativi ad ammonizioni, espulsioni e sospensioni di incontri sono memorizzati nel sistema informatico centrale della Fifa. Il segretario della Commissione disciplinare le conferma per iscritto all'associazione o al club interessato, ovvero, nel caso di competizioni finali, al capo della delegazione interessata.
- 2. Questa comunicazione serve soltanto come conferma: le sanzioni (ammonizioni, espulsioni, sospensioni automatiche degli incontri) hanno un effetto immediato sugli incontri successivi, anche se la lettera di conferma perviene all'associazione, al club o al capo della delegazione interessata in data successiva.
- 3. Per garantire la completezza dei dati interessati, le confederazioni sono tenute a comunicare alla Fifa tutte le sanzioni che sono state emesse durante le competizioni di propria competenza e che hanno la probabilità di essere riportate in una competizione Fifa (cfr. Articolo 38, comma 2) o in future competizioni organizzate dalle confederazioni.

Sezione 4. Riporto e annullamento di ammonizioni e sospensioni da incontri

Art. 36. Riporto di ammonizioni

- 1. Le ammonizioni ricevute durante una competizione non vengono riportate in un'altra competizione.
- 2. Esse sono tuttavia riportate da un girone all'altro all'interno della stessa competizione. In via eccezionale, la Commissione disciplinare ha la facoltà di derogare a questa norma prima dell'inizio di una determinata competizione. Questo disposto è da intendersi fatto salvo l'Articolo 37.

Art. 37. Annullamento delle ammonizioni

1. Su propria iniziativa o richiesta di una confederazione, la Commissione disciplinare può annullare le ammonizioni che non hanno determinato un'espulsione, al fine di ripristinare l'equilibrio tra le varie squadre che non hanno disputato lo stesso numero di incontri durante il primo girone di una competizioni, ovvero in presenza di altre circostanze eccezionali.

- 2. In ogni caso, la Commissione può procedere in tal senso una sola volta nell'ambito di una determinata competizione.
- 3. La decisione della Commissione disciplinare è definitiva.

Art. 38. Riporto delle sospensioni da incontri

- 1. In linea generale, ogni sospensione da un incontro (nei confronti di un calciatore o di altra persona) viene riportata da un girone a quello successivo nell'ambito della stessa competizione.
- 2. Le sospensioni dagli incontri legate ad un'espulsione decretata nei confronti di un calciatore al di fuori di una competizione (incontro/incontri separato/i) o non scontate durante la competizione nel corso della quale esse sono state pronunciate (eliminazione della squadra o ultimo incontro della competizione) sono riportate nel seguente modo:
 - a) Coppa del Mondo Fifa™: riportate nell'incontro ufficiale successivo della rappresentativa;
 - b) competizioni soggette a limite di età: riportate nell'incontro ufficiale successivo della rappresentativa all'interno della stessa fascia di età. Ove la sospensione non possa essere scontata nella stessa fascia di età, essa viene riportata nella categoria di età immediatamente superiore;
 - c) Coppa delle Confederazioni Fifa: riportate nel successivo incontro ufficiale della rappresentativa;
 - d) Coppa del Mondo per Club Fifa; riportate nelle competizioni di club a livello confederale;
 - e) competizioni confederali per rappresentative: riportate al successivo incontro ufficiale della rappresentativa in una competizione organizzata dalla Fifa;
 - f) competizioni in cui le squadre sono state designate in conformità a determinati criteri (culturali, geografici, storici, ecc.): se le norme di queste competizioni fanno riferimento ai regolamenti Fifa in tema di sanzioni disciplinari, la sospensione viene riportata nel successivo incontro ufficiale della rappresentativa;
 - g) incontri amichevoli: riportate nel successivo incontro amichevole della rappresentativa.
- 3. Qualora una rappresentativa ospiti una gara di finale e, di conseguenza, non è tenuta a partecipare agli incontri di qualificazione per raggiungere la finale di questo torneo e il prossimo incontro ufficiale che deve disputare è quello di tale finale, eventuali sospensioni da incontri decretate ai sensi del comma 2 del presente Articolo saranno riportate nel successivo incontro amichevole della rappresentativa.
- 4. In nessun caso le sospensioni da incontri derivanti da più ammonizioni attribuite ad un calciatore in diversi incontri della stessa competizione possono essere riportate in un'altra competizione.
- 5. Il comma 2 si applica altresì alle sospensioni emesse nei confronti di persone diverse dai calciatori.

Sezione 5. Stabilire la sanzione

Art. 39. Regola generale

- 1. L'organo che emette la sanzione stabilisce l'entità e la durata della stessa.
- 2. Le sanzioni possono essere limitate ad un'area geografica o ad una o più categorie specifiche di incontri o competizioni.
- 3. Salvo diversa disposizione, la durata di una sanzione viene sempre definita. Nell'imporre la sanzione, l'organo preposto tiene conto di tutti i fattori del caso e del grado di colpevolezza del trasgressore.

Art. 40. Recidiva

- 1. Salvo diversa disposizione, nei casi di recidiva l'organo preposto ha la facoltà di aumentare la sanzione da emettere nella misura ritenuta congrua.
- 2. Questi disposti sono da intendersi fatti salvi regolamenti particolari a disciplina dei casi di recidiva in materia di violazioni del regolamento antidoping.

Art. 41. Concorso di infrazioni

- 1. Qualora vengano comminate più ammende nei confronti di un soggetto a seguito di una o più infrazioni, l'organo preposto basa l'ammenda sul reato più grave commesso e, a seconda delle circostanze, ha la facoltà di aumentare la sanzione fino al 50% della sanzione massima prevista per il reato in questione.
- 2. Lo stesso criterio si applica nel caso in cui un soggetto incorra per più volte in sanzioni dello stesso tipo (due o più sospensioni da incontri, due o più interdizioni dallo stadio, ecc.) a seguito di una o più infrazioni.
- 3. L'organo che fissa l'ammenda in conformità al comma 1 non ha l'obbligo di osservare il limite massimale generale dell'ammenda (cfr. Articolo 15, comma 2).

Sezione 6. Prescrizione

Art. 42. Prescrizione del provvedimento

- 1. Le infrazioni commesse durante un incontro non possono essere più perseguite una volta trascorsi due anni. Di norma, altre infrazioni non possono essere perseguite una volta trascorsi dieci anni.
- 2. Le infrazioni al regolamento antidoping non possono essere perseguite una volta trascorsi otto anni.
- 3. Relativamente al perseguimento per corruzione (cfr. Articolo 62) non è prevista alcuna prescrizione.

Art. 43. Inizio del periodo di prescrizione

Il periodo di prescrizione parte:

a) dal giorno in cui il trasgressore commette l'infrazione;

- b) nei casi di recidiva, dal giorno in cui è stata commessa l'ultima infrazione;
- c) se l'infrazione ha avuto una certa durata, dal giorno in cui essa si è conclusa.

Art. 44. Interruzione

Il periodo di prescrizione si interrompe qualora la Commissione disciplinare avvii il procedimento relativo al caso prima che tale periodo giunga a scadenza.

Art. 45. Periodo di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni

- 1. Il periodo di prescrizione per le sanzioni è di cinque anni.
- 2. Il periodo di prescrizione ha inizio il giorno in cui la decisione entra in vigore.

CAPITOLO II. PARTE SPECIALE

Sezione 1. Violazioni alle Regole di gioco

Art. 46. Violazioni minori

Un giocatore viene ammonito nel caso in cui si renda colpevole di una delle seguenti infrazioni (cfr. Regola 12 delle Regole di gioco e Articolo 17 del presente codice):

- a) comportamento antisportivo
- b) disapprovazione a mezzo di parole o atti;
- c) persistente violazione delle Regole di gioco;
- d) ritardo nella ripresa del gioco;
- e) inosservanza della distanza prevista ove la ripresa del gioco avvenga attraverso un calcio d'angolo, una punizione o un fallo laterale;
- f) ingresso o reingresso nel campo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro;
- g) uscita volontaria dal campo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro.

Art. 47. Violazioni gravi

Un giocatore viene espulso nel caso in cui renda colpevole di una delle seguenti infrazioni (cfr. Regola 12 delle Regole di gioco e Articolo 18 del presente codice):

- h) fallo di gioco grave;
- i) comportamento violento;
- j) sputo ai danni di un avversario o di altra persona;

- k) negare alla squadra avversaria un goal o una chiara opportunità da goal prendendo la palla deliberatamente con le mani (circostanza che non si applica al portiere all'interno della propria area);
- I) negare una chiara opportunità da goal ad un avversario diretto verso la porta del giocatore commettendo un fallo sanzionabile con una punizione o il calcio di rigore;
- m) ricorso a un linguaggio e/o gesti offensivi, ingiuriosi od oltraggiosi;
- n) attribuzione di una seconda ammonizione nello stesso incontro (cfr. Articolo 17, comma 2).

Sezione 2. Cattiva condotta durante incontri e competizioni

Art. 48. Cattiva condotta nei confronti di avversari o persone diverse dai direttori di gara

- 1. Nell'ambito della sospensione automatica prevista dall'Articolo 18, comma 4, il destinatario di un cartellino rosso diretto sarà sospeso con le seguenti modalità:
 - a) un incontro per avere negato alla squadra avversaria una chiara opportunità da goal (in modo particolare prendendo la palla deliberatamente con le mani);
 - b) almeno un incontro a seguito di grave fallo di gioco (in modo particolare nel caso di eccessivo impiego di forza o atteggiamento brutale);
 - c) almeno un incontro per condotta antisportiva nei confronti di un avversario o di una persona diversa da un direttore di gara (fatti salvi gli Articoli 53, 54 e da 57 a 60);
 - d) almeno due incontri a seguito di aggressione (gomitata, pugno, calcio, ecc.) ai danni di un avversario o una persona diversa da un direttore di gara;
 - e) almeno sei incontri a seguito di sputo diretto a un avversario o a una persona diversa da un direttore di gara.
- 2. In tutti i casi è prevista la possibilità di comminare un'ammenda.
- 3. È prevista la facoltà di punire un'infrazione ai sensi dell'Articolo 77 a) del Codice disciplinare della Fifa.

Art. 49. Cattiva condotta nei confronti di un direttore di gara

- 1. Nell'ambito della sospensione automatica prevista dall'Articolo 18, comma 4, chiunque riceva un cartellino rosso diretto sarà sospeso con le seguenti modalità:
- a) almeno quattro incontri per condotta antisportiva nei confronti di un direttore di gara (fatto salvo quanto sancito dagli Articoli 53, 54 e da 57 a 60);
- b) almeno sei mesi a seguito di aggressione (gomitata, pugno, calcio, ecc.) ai danni di un direttore di gara;
- c) almeno dodici mesi a seguito di sputo diretto a un direttore di gara.
 - 2. È inoltre possibile applicare un'ammenda in tutti i casi.
 - 3. È prevista la facoltà di punire un'infrazione ai sensi dell'Articolo 77 a).

Art. 50. Rissa

- 1. Il coinvolgimento in una rissa è sanzionato con una sospensione per almeno sei incontri.
- 2. Chiunque si sia adoperato per evitare una rissa, proteggere altri o separare persone coinvolte in una rissa non è passibile di pena.

Art. 51. Aggressori non identificati

Qualora a seguito di episodi di violenza non sia possibile identificare il colpevole o i colpevoli, l'organo preposto provvede a sanzionare il club o l'associazione a cui appartengono gli aggressori.

Art. 52. Cattiva condotta della squadra

Nel caso in cui una squadra non osservi un comportamento corretto, è prevista la possibilità di infliggere misure disciplinari nei confronti di associazioni e club.

In particolare, è prevista la possibilità di:

- a) applicare un'ammenda nel caso in cui l'arbitro sanzioni almeno cinque membri della stessa squadra durante un incontro (ammonizione o espulsione);
- b) applicare un'ammenda di 10.000 franchi svizzeri nel caso in cui giocatori o dirigenti della stessa squadra minaccino o assumano atteggiamenti vessatori nei confronti di direttori di gara o altre persone. In caso di infrazioni gravi è prevista la possibilità di applicare ulteriori sanzioni.

Art. 53. Incitamento all'odio e alla violenza

- 1. Per un calciatore che inciti pubblicamente altri all'odio o alla violenza è prevista la sospensione dagli incontri per almeno dodici mesi, nonché un'ammenda minima di 5.000 franchi svizzeri.
- 2. Nei casi gravi, in particolare quando l'infrazione viene commessa utilizzando i mezzi di comunicazione (tra cui stampa, radio o televisione), ovvero qualora essa si verifichi in una giornata di gara o nei pressi di uno stadio, l'ammenda minima è pari a 20.000 franchi svizzeri.

Art. 54. Provocazione diretta al pubblico

Chiunque provochi il pubblico durante un incontro viene sospeso per due incontri e multato con un'ammenda pari a 5.000 franchi svizzeri.

Art. 55. Inammissibilità

Qualora un calciatore partecipi ad un incontro ufficiale pur risultando inammissibile, la squadra di appartenenza viene sanzionata con la perdita a tavolino dell'incontro (cfr. Articolo 31) e con un'ammenda minima di 6.000 franchi svizzeri.

3. Qualora un calciatore partecipi ad un incontro amichevole pur risultando inammissibile, la squadra di appartenenza viene sanzionata con la perdita a tavolino dell'incontro e con un'ammenda minima di 4.000 franchi svizzeri.

Art. 56. Abbandono

- 1. Qualora una squadra si rifiuti di disputare un incontro o di continuare a disputarne uno già iniziato, la squadra in questione viene multata con un'ammenda minima di 10.000 franchi svizzeri e, in linea di principio, con la sconfitta a tavolino (cfr. Articolo 31).
- 2. Nei casi gravi, la squadra viene anche squalificata dalla competizione in corso.

Sezione 3. Comportamento offensivo e discriminatorio

Art. 57. Comportamento offensivo e fair play

Chiunque rivolga degli insulti nei confronti di altre persone in qualsiasi modo, soprattutto ricorrendo a gesti o a un linguaggio offensivi, ovvero che violi i principi del fair play, ovvero che assuma un comportamento giudicato comunque antisportivo, è passibile delle sanzioni di cui agli Articolo 10 e successivi.

Art. 58. Discriminazione

- 1. a) Chiunque offenda la dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini viene sospeso per almeno cinque incontri. Inoltre, sono previsti anche l'interdizione dallo stadio e un'ammenda pari ad almeno 20.000 franchi svizzeri. Nel caso in cui il trasgressore sia un dirigente, l'ammenda viene elevata ad almeno 30.000 franchi svizzeri.
 - b) Qualora più persone (dirigenti e/o calciatori) dello stesso club o della stessa associazione violino contemporaneamente il comma 1 a), ovvero in presenza di circostanze aggravanti, la squadra interessata potrà vedersi sottratti tre punti per la prima infrazione e sei punti per la seconda infrazione. Il verificarsi di un'ulteriore infrazione può dare luogo alla retrocessione ad una divisione (serie) inferiore. Nel caso di incontri in cui non sia prevista l'assegnazione di punti, la squadra può essere squalificata dalla competizione.
- 2. a) Nel caso in cui i tifosi di una squadra violino il comma 1 a) in occasione di un incontro, nei confronti dell'associazione o del club interessati viene applicata un'ammenda di 30.000 franchi svizzeri, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa.
 - b) Le infrazioni gravi possono essere punite con ulteriori sanzioni, tra cui, in particolare, l'ordine di disputare un incontro a porte chiuse, la sconfitta a tavolino di un incontro, la detrazione di punti o la squalifica dalla gara.

Agli spettatori che violano il comma 1 a) del presente Articolo viene imposta l'interdizione dallo stadio per almeno due anni.

Sezione 4. Attacchi alla libertà personale

Art. 59. Minacce

Chiunque si renda colpevole di intimidazioni nei confronti di un direttore di gara attraverso minacce gravi viene sanzionato con un'ammenda pari ad almeno 30.000 franchi svizzeri e la sospensione da un incontro. Queste sanzioni sono in deroga a quanto sancito dall'Articolo 32, in quanto possono essere abbinate ad altre sanzioni.

Art. 60. Coercizione

Chiunque ricorra alla violenza o alle minacce per indurre un direttore di gara a compiere determinate azioni o per impedire in qualsiasi altro modo che questi agisca liberamente viene sanzionato con un'ammenda pari ad almeno 30.000 franchi svizzeri e la sospensione da un incontro. Queste sanzioni sono in deroga a quanto sancito dall'Articolo 32, in quanto possono essere abbinate ad altre sanzioni.

Sezione 5. Falsificazione e contraffazione

Art. 61. [unico]

- 1. Chiunque, nell'ambito di un'attività calcistica, falsifichi o contraffaccia un documento o utilizzi un documento falso o contraffatto per finalità di inganno nei rapporti giuridici viene sanzionato con una sospensione minima di sei incontri.
- 2. Nel caso in cui la persona che commette il reato sia un dirigente, l'organo preposto impone l'interdizione da qualsiasi attività calcistica per un periodo pari ad almeno dodici mesi.
- 3. Può inoltre essere comminata un'ammenda minima di 5.000 franchi svizzeri.

Sezione 6. Corruzione

Art. 62. [unico]

- 1. Chiunque offra, prometta o conceda un vantaggio ingiustificato ad un organo della Fifa, un direttore di gara, un calciatore o un dirigente per proprio conto o per conto di altri nel tentativo di indurre tali persone a violare i regolamenti della Fifa viene punito con:
 - a) un'ammenda di 10.000 franchi svizzeri;
 - b) l'interdizione da qualsiasi attività calcistica; e
 - c) l'interdizione dallo stadio.
- 2. La corruzione passiva (richiedere, farsi promettere o accettare un vantaggio ingiustificato) viene punita allo stesso modo.
- 3. Nei casi gravi e nei casi di recidiva, la sanzione di cui al punto 1 b) può essere emessa a vita.
- 4. In ogni caso, l'organo preposto provvede ad ordinare la confisca dei beni oggetto dell'infrazione, destinandoli ai programmi di sviluppo calcistico.

Sezione 7. Doping

Art. 63. Definizione

Il doping è vietato. Le violazioni al regolamento antidoping sono definite nel Regolamento antidoping della Fifa e vengono punite in conformità allo stesso e al Codice disciplinare della Fifa.

Sezione 8. Inosservanza delle decisioni

Art. 64. [unico]

- 1. Per coloro che non provvedano al pagamento, totale o parziale, di una somma a favore di un'altra persona (quali un calciatore, allenatore o club) o della Fifa, pur avendo ricevuto l'ordine di procedere in tal senso da un organo, comitato o istanza della Fifa o del Tas (decisione economica), ovvero per coloro che non ottemperino a qualsiasi altra decisione (non di carattere economico) emessa da un organo, un comitato o un'istanza della Fifa o del Tas, si applicano le seguenti condizioni:
 - a) ammenda pari ad almeno 5.000 franchi svizzeri per mancato rispetto di una decisione;
 - b) indicazione di un termine ultimo emesso dagli organi giudicanti della Fifa entro cui versare la somma dovuta o uniformarsi alla decisione (non di carattere economico);
 - c) (soltanto per i club) ricevimento di avvertimento e notifica in cui si comunica che in caso di inadempienza o mancata osservanza della decisione entro il termine previsto si procederà alla detrazione di punti o alla retrocessione ad una divisione (serie) inferiore. Può essere imposta anche l'interdizione alle trasferte.
- 2. Qualora il club ignori il termine ultimo prescritto, l'associazione interessata dovrà provvedere ad attuare le sanzioni previste.
- 3. Ove si proceda alla detrazione di punti, questa dovrà essere commisurata all'importo dovuto.
- 4. Nei confronti delle persone fisiche è inoltre possibile imporre l'interdizione da qualsiasi attività calcistica.
- 5. Eventuali appelli avverso una decisione emessa in conformità al presente Articolo devono essere presentati al Tas immediatamente.

Sezione 9. Responsabilità dei club e delle associazioni

Art. 65. Organizzazione degli incontri

Le associazioni che organizzano gli incontri sono tenute a:

- a) valutare il grado di rischio rappresentato dagli incontri e comunicare agli organi della Fifa quelli giudicati particolarmente ad elevato rischio;
- b) rispettare ed attuare le regole vigenti in tema di sicurezza (regolamenti Fifa, leggi nazionali, accordi internazionali) e prendere tutte le precauzioni di sicurezza richieste dalla situazione prima, durante e dopo l'incontro e in caso di incidenti;
- c) garantire l'incolumità dei direttori di gara, dei calciatori e dei dirigenti della squadra ospite durante il loro soggiorno;

- d) tenere informate le autorità locali e collaborare con loro in modo attivo ed efficiente;
- e) garantire che la legge e l'ordine siano mantenuti all'interno degli stadi e nelle immediate vicinanze e che gli incontri siano organizzati in modo appropriato.

Art. 66. Inosservanza

- 1. Qualsiasi associazione che non adempi ai propri obblighi ai sensi dell'Articolo 65 è passibile di ammenda.
- 2. In caso di infrazione grave dell'Articolo 65, è prevista l'applicazione di ulteriori sanzioni, tra cui l'interdizione dallo stadio (cfr. Articolo 26) o l'obbligo di giocare su terreno neutrale (cfr. Articolo 25).
- 3. È prevista la facoltà di comminare determinate sanzioni per motivi di sicurezza anche nel caso in cui non sia stata commessa alcuna infrazione (cfr. Articolo 7, comma 2).

Art. 67. Responsabilità della condotta degli spettatori

- 1. L'associazione o il club ospitanti sono ritenuti responsabili della cattiva condotta degli spettatori, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa, e, a seconda delle circostanze, sono passibili di ammenda. In caso di gravi disordini è prevista la possibilità di applicare ulteriori sanzioni.
- 2. L'associazione o il club ospite sono ritenuti responsabili della cattiva condotta nell'ambito del proprio gruppo di spettatori, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa, e, a seconda delle circostanze, sono passibili di ammenda. In caso di gravi disordini è prevista la possibilità di applicare ulteriori sanzioni. I tifosi che occupano il settore di uno stadio destinato al pubblico fuori casa sono considerati tifosi appartenenti all'associazione ospite, salvo diversa dimostrazione.
- 3. Nella cattiva condotta rientrano gli episodi di violenza nei confronti di persone o cose, l'attivazione di congegni incendiari, il lancio di oggetti, l'esibizione di slogan ingiuriosi o di carattere politico in qualsiasi forma, esprimersi con parole o suoni offensivi o l'invasione del campo.
- 4. La responsabilità descritta ai punti 1 e 2 comprende anche gli incontri disputati su terreno neutrale, specialmente durante le finali.

Art. 68. Altri obblighi

Le associazioni sono altresì tenute a:

- a) controllare attentamente l'età dei calciatori riportata sui documenti d'identità esibiti in occasione delle competizioni in cui siano previsti dei limiti di età;
- b) garantire che alla gestione di club o associazioni non vi partecipino persone soggette a procedimenti giudiziari per azioni che risultano in contrasto con tale attività (con particolare riferimento a doping, corruzione, contraffazione, ecc.) o persone che siano state condannate per un reato penale negli ultimi cinque anni.

Sezione 10. Influenza illecita sui risultati di un incontro

Art. 69. [unico]

- 1. Chiunque miri ad influenzare il risultato di un incontro ricorrendo a modi che risultano contrari all'etica sportiva sarà punito con la sospensione da un incontro o con l'interdizione da qualsiasi attività calcistica, nonché con un'ammenda pari ad almeno 15.000 franchi svizzeri. Nei casi gravi, verrà imposta l'interdizione permanente allo svolgimento di qualsiasi attività calcistica.
- 2. Nel caso in cui un calciatore o un dirigente influenzino in modo illecito il risultato di un incontro secondo quanto previsto al comma 1, il club o l'associazione a cui il calciatore o dirigente appartiene è passibile di ammenda. Le infrazioni gravi possono essere punite con l'esclusione dalla competizione, la retrocessione ad una divisione (serie) inferiore, la detrazione di punti e la restituzione dei premi.

Titolo II: ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

CAPITOLO I: ORGANIZZAZIONE

Sezione 1. Giurisdizione della Fifa, delle associazioni, delle confederazioni e di altre organizzazioni

Art. 70. Regola generale

- 1. Relativamente agli incontri e alle gare non organizzate dalla Fifa (cfr. Articolo 2), le associazioni, confederazioni e organizzazioni sportive che organizzano incontri per motivi culturali, geografici, storici o di altra natura hanno la responsabilità di applicare le sanzioni comminate per le infrazioni commesse nel territorio di competenza. Su richiesta, è possibile estendere l'efficacia delle sanzioni a livello mondiale (cfr. Articolo 136 e successivi).
- 2. Gli organi giudicanti della Fifa si riservano il diritto di sanzionare le violazioni gravi agli obiettivi statutari della Fifa (cfr. parte finale dell'Articolo 2) qualora le associazioni, le confederazioni e le altre organizzazioni sportive non provvedano a sanzionare le violazioni gravi o a perseguire i colpevoli in conformità ai principi fondamentali della legge.
- 3. Le associazioni, le confederazioni e le altre organizzazioni sportive sono tenute a comunicare agli organi giudicanti della Fifa il verificarsi di violazioni gravi agli obiettivi statutari della Fifa (cfr. parte finale dell'Articolo 2).

Art. 71. Incontri amichevoli tra due squadre rappresentative

- 1. Eventuali azioni disciplinari da intraprendere in occasione di incontri amichevoli tra due rappresentative di associazioni diverse sono di competenza dell'associazione alla quale il calciatore sanzionato appartiene. Tuttavia, nei casi gravi la Commissione disciplinare ha la facoltà di intervenire d'ufficio.
- 2. Le associazioni sono tenute a comunicare alla Fifa le sanzioni emesse.
- 3. La Fifa garantisce la conformità alle sanzioni attraverso l'applicazione del presente codice.

Sezione 2. Autorità

Art. 72. Arbitro

- 1. Nel corso degli incontri, le decisioni disciplinari sono prese dall'arbitro.
- 2. Queste decisioni sono definitive.
- 3. In talune circostanze, può risultare applicabile la competenza degli organi giudicanti (cfr. Articolo 77).

Art. 73. Gli organi giudicanti

Gli organi giudicanti della Fifa sono la Commissione disciplinare, la Commissione d'appello e la Commissione per l'etica.

Art. 74. II Tribunale per l'arbitrato sportivo (Tas)

Talune decisioni adottate dalla Commissione d'appello possono essere soggette ad appello dinanzi al Tribunale per l'arbitrato sportivo (cfr. Articolo 63 dello Statuto Fifa e Articolo 128 del presente codice).

Art. 75. La Commissione medica della Fifa

In conformità al Regolamento antidoping della Fifa, la Commissione medica della Fifa, o altri organi che operano sotto la sua supervisione, svolge i controlli antidoping, l'analisi dei campioni e l'esame dei certificati medici.

Sezione 3. La Commissione disciplinare

Art. 76. Competenza generale

La Commissione disciplinare della Fifa è autorizzata a sanzionare qualsiasi violazione dei regolamenti Fifa che non rientrino nella competenza di un altro organo.

Art. 77. Competenza specifica

La Commissione disciplinare ha la responsabilità di:

- a) sanzionare le infrazioni gravi che sono sfuggite all'attenzione dei direttori di gara;
- b) rettificare errori palesi nelle decisioni disciplinari dell'arbitro;
- c) prolungare la durata di una sospensione dagli incontri concretizzatasi automaticamente a seguito di un'espulsione (cfr. Articolo 18, comma 4);
- d) emettere sanzioni ulteriori, come un'ammenda.

Art. 78. Competenza del solo presidente

Il presidente della Commissione disciplinare ha la facoltà di prendere le seguenti decisioni in autonomia:

- a) sospendere una persona fino ad un massimo di tre incontri o due mesi;
- b) comminare un'ammenda fino ad un massimo di 10.000 franchi svizzeri;
- c) decidere in merito a una richiesta di prolungamento di una sanzione (cfr. Articolo 136);
- d) dirimere controversie in tema di ricusazione dei membri della Commissione disciplinare;
- e) emettere, modificare e annullare misure provvisorie (cfr. Articolo 129).
- 4. Ogni qualvolta la Commissione disciplinare si riunisce in occasioni come quella di una gara di finale, il presidente ha la facoltà di decidere che le decisioni di cui al comma 1 siano assunte dalla Commissione.

Sezione 4. La Commissione d'appello

Art. 79. Competenza

La Commissione d'appello ha la responsabilità di decidere gli appelli presentati avverso le decisioni della Commissione disciplinare che i regolamenti Fifa non giudicano inappellabili o rinviabili ad altro organo.

Art. 80. Competenza del solo presidente

- 1. Il presidente della Commissione d'appello ha la facoltà di prendere le seguenti decisioni in autonomia:
- f) decidere in merito a un appello presentato avverso una decisione di prolungamento di una sanzione (cfr. Articolo 141);
- g) dirimere controversie in tema di ricusazione dei membri della Commissione d'appello;
- h) decidere in merito ad appelli presentati avverso decisioni provvisorie adottate dal presidente della Commissione disciplinare;
- i) emettere, modificare e annullare misure provvisorie (cfr. Articolo 129).
 - 2. Ogni qualvolta la Commissione d'appello si riunisce in occasioni come quella di una gara di finale, il presidente ha la facoltà di decidere che le decisioni di cui al comma 1 siano assunte dalla Commissione.

Sezione 5. Regole comuni per gli organi giudicanti

Art. 81. Composizione

- 1. Il Comitato esecutivo nomina i membri della Commissione disciplinare e della Commissione d'appello per un periodo di otto anni. Il Comitato designa il numero di membri ritenuto necessario per il corretto funzionamento delle commissioni.
- 2. Il Comitato esecutivo nomina il presidente di ogni commissione, scegliendoli tra i relativi membri per un periodo di otto anni.

- 3. Ciascuna commissione convoca una seduta plenaria in cui sono nominati due vicepresidenti tra i membri presenti tramite maggioranza semplice. I vicepresidenti rimarranno in carica per otto anni e non hanno diritto al voto.
- 4. È preferibile che almeno un componente della presidenza di ciascuna commissione (presidente o vicepresidente) sia domiciliato nel paese in cui sorge la sede della Fifa.
- 5. Il presidente di ciascuna commissione deve essere in possesso di qualifiche legali.

Art. 82. Riunioni

- 1. Le riunioni delle commissioni sono ritenute valide se svolte alla presenza di almeno tre membri.
- 2. Su istruzione del presidente, la segreteria convoca il numero di membri ritenuto necessario per ogni riunione. Nella misura del possibile, il presidente dovrà assicurarsi che le confederazioni siano equamente rappresentate tra i membri convocati alla riunione.
- 3. Per le riunioni che si svolgono in occasione della finale della Coppa del Mondo della Fifa e di altre competizioni Fifa, viene convocato il numero di membri ritenuto necessario per ciascuna commissione.

Art. 83. Presidente

- 1. Il presidente della commissione dirige le riunioni e rende le decisioni che il presente codice lo autorizza ad adottare.
- 2. In caso di impedimento del presidente, il vicepresidente lo sostituisce. In caso di impedimento del vicepresidente, il membro con maggiore anzianità di servizio lo sostituisce.

Art. 84. Segreteria

- 1. La segreteria generale della Fifa mette a disposizione degli organi giudicanti una segreteria e il personale necessario presso la sede centrale della Fifa.
- 2. La segreteria generale della Fifa nomina il segretario.
- 3. Il segretario si occupa di svolgere il lavoro amministrativo, redige i verbali e formalizza le decisioni assunte nelle riunioni.
- 4. Il segretario provvede all'archiviazione. Le decisioni adottate e la relativa documentazione devono essere conservate per almeno dieci anni.

Art. 85. Autonomia

- 1. Gli organi giudicanti della Fifa adottano le loro decisioni in totale autonomia. In particolare, essi non dovranno ricevere istruzioni da altri organi.
- 2. Un membro di un altro organo Fifa non è autorizzato a rimanere nella sala riunioni durante le deliberazioni degli organi giudicanti fino a quando non espressamente convocato da tali organi.

Art. 86. Incompatibilità dei mandati

I membri degli organi giudicanti non possono far parte del Comitato esecutivo o di una Commissione permanente della Fifa.

Art. 87. Astensione

- 1. I membri degli organi giudicanti della Fifa devono astenersi dal partecipare a qualsiasi riunione in cui venga trattato un argomento che possa mettere seriamente in discussione la loro imparzialità.
- 2. Quanto sopra si applica, a titolo esemplificativo, ai seguenti casi:
 - a) il membro in questione ha un interesse diretto nell'esito della questione;
 - b) il membro è associato ad una delle parti;
 - c) il membro ha la stessa nazionalità della parte coinvolta (associazione, club, dirigente, calciatore, ecc.);
 - d) il membro ha già trattato il caso in circostanze diverse.
- 3. I membri che si rifiutano di partecipare in una riunione per uno dei motivi succitati sono tenuti a darne immediata comunicazione al presidente. Le parti coinvolte hanno inoltre la possibilità di ricusare un membro che a loro avviso sia imparziale.
- 4. In caso di richiesta di ricusazione, la decisione spetta al presidente.
- 5. I procedimenti a cui abbia partecipato una persona ricusata saranno dichiarati nulli e invalidi.

Art. 88. Riservatezza

- 1. I membri degli organi giudicanti sono tenuti a garantire che le informazioni di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro doveri siano trattate con riserbo (i fatti del caso, il contenuto delle delibere e le decisioni adottate).
- 2. Può essere reso pubblico soltanto il contenuto delle decisioni già notificate presso i relativi recapiti.

Art. 89. Esclusione di responsabilità

Fatto salvo il caso di colpa grave, né i membri degli organi giudicanti della Fifa né la segreteria possono essere ritenuti responsabili di atti od omissioni relativi a qualsiasi procedura disciplinare.

CAPITOLO II. PROCEDURA

Sezione 1. Disposizioni generali

Paragrafo 1. Termini

Art. 90. Calcolo

- 1. I termini a cui le associazioni devono uniformarsi hanno inizio il giorno successivo al ricevimento del relativo documento.
- 2. I termini a cui altre persone devono uniformarsi hanno inizio quattro giorni dopo il ricevimento del documento da parte dell'associazione responsabile dell'inoltro di tale documento, salvo il caso in cui il documento non sia stato inviato anche o esclusivamente alla parte interessata o al suo rappresentante legale. Qualora il documento sia stato inviato anche o esclusivamente alle parti o ai loro rappresentanti legali, il termine ha inizio a partire dal giorno successivo al ricevimento del documento in questione.
- 3. Qualora l'ultimo giorno del termine coincida con una festività nazionale nel luogo di residenza della persona tenuta a rispettare il documento entro una determinata scadenza, il termine scade il giorno successivo a quello della festività nazionale.
- 4. In tutti gli altri casi, per calcolare i termini si farà riferimento ai disposti del Codice svizzero delle obbligazioni.

Art. 91. Osservanza

- 1. Il termine si ritiene rispettato soltanto se l'azione prevista è stata completata prima della scadenza del termine medesimo.
- 2. Il documento deve essere presentato all'organo interessato o al recapito risultante presso l'ufficio postale svizzero entro e non oltre la mezzanotte dell'ultimo giorno del termine.
- 3. Qualora il documento sia spedito a mezzo telefax, il termine si ritiene rispettato se il documento perviene all'organo interessato l'ultimo giorno del termine e il documento originale perviene nell'arco dei cinque giorni successivi.
- 4. Alle parti non è consentito rispettare i termini inviando la documentazione a mezzo posta elettronica.
- 5. Relativamente agli appelli, affinché il deposito richiesto (cfr. Articolo 123) venga considerato corrisposto in tempo utile, il relativo versamento deve essere stato effettuato sul conto della Fifa in modo irrevocabile entro la mezza notte dell'ultimo giorno del termine.

Art. 92. Interruzione

- 1. I termini possono essere interrotti:
 - a) dal 20 dicembre al 5 gennaio compreso
 - b) durante il periodo che ha inizio due giorni prima del Congresso Fifa e termina due giorni dopo la conclusione dello stesso.
- 2. In talune circostanze potranno essere applicate disposizioni speciali.

Art. 93. Proroga

1. Su richiesta, il presidente ha la facoltà di prorogare i termini fissati. Tuttavia, i termini sanciti nel presente codice non possono essere prorogati.

- 2. La proroga può essere concessa per un massimo di due volte; la seconda volta esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali.
- 3. Qualora il presidente si rifiuti di concedere la proroga, al richiedente saranno concessi due giorni supplementari. Nei casi di emergenza, il presidente ha la facoltà di comunicare la sua decisione negativa al richiedente verbalmente.

Paragrafo 2. Diritto di essere ascoltati

Art. 94. Contenuto

- 1. Prima che una decisione possa essere adottata, le parti interessate dovranno essere ascoltate.
- 2. In particolare, le parti hanno la facoltà di:
 - a) consultare la documentazione;
 - b) presentare le proprie argomentazioni di fatto e di diritto;
 - c) richiedere la produzione di prove;
 - d) partecipare alla produzione delle prove;
 - e) ottenere una decisione motivata.
- 3. In talune circostanze potranno essere applicate disposizioni speciali.

Art. 95. Restrizioni

- 1. Il diritto di essere ascoltati può essere soggetto a restrizione qualora circostanzi eccezionali lo richiedano, come ad esempio la necessità di tutelare informazioni riservate o di assicurare il corretto svolgimento del procedimento.
- 2. In talune circostanze potranno essere applicate disposizioni speciali.

Paragrafo 3. Prove

Art. 96. Vari tipi di prove

- 1. È ammessa la presentazione di qualsiasi tipo di prova.
- 2. Le prove che violano la dignità umana o che palesemente non servano a stabilire i fatti del caso saranno respinte.
- 3. Sono ritenute ammissibili, in particolare, le seguenti prove: rapporti degli arbitri, degli assistenti arbitri, dei commissari di gara e degli ispettori arbitri, le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, prove materiali, perizie e registrazioni audio o video.

Art. 97. Valutazione delle prove

1. Gli organi preposti godono di assoluta discrezione nel valutare le prove.

- 2. In particolare, essi hanno la facoltà di tenere conto del comportamento delle parti durante il procedimento, con particolare riferimento al modo in cui essi collaborano con gli organi giudicanti e la segreteria (cfr. Articolo 110).
- 3. Essi decidono sulla base delle loro convinzioni personali.

Art. 98. Rapporti dei direttori di gara

- 1. I fatti contenuti nei rapporti dei direttori di gara si presume siano esatti.
- 2. È prevista la possibilità di fornire prova dell'esattezza del contenuto di questi rapporti.
- 3. Qualora emergano delle discrepanze nei rapporti presentati dai vari direttori di gara e non vi siano elementi per definire le diverse versioni dei fatti, il rapporto dell'arbitro viene considerato prevalente in merito agli incidenti avvenuti sul campo di gioco, mentre il rapporto del commissario di gara viene considerato prevalente in merito agli incidenti avvenuti al di fuori del campo di gioco.

Art. 99. Onere della prova

- 1. L'onere della prova relativamente alle infrazioni disciplinari spetta alla Fifa.
- 2. Nel caso di violazioni al regolamento antidoping, spetta alla persona risultata positiva produrre le prove necessarie per ridurre o annullare una sanzione. Affinché le sanzioni possano essere ridotte, la persona risultata positiva deve altresì provare il modo in cui la sostanza proibita è penetrata nel suo organismo.

Paragrafo 4. Rappresentanza e assistenza

Art. 100. [unico]

- 1. Alle parti è concessa la facoltà di avvalersi della rappresentanza legale.
- 2. Ove le parti non debbano obbligatoriamente comparire di persona, esse possono farsi rappresentare.
- 3. Le parti sono libere di scegliere la propria rappresentanza e assistenza legale.

Paragrafo 5. Lingua utilizzata nei procedimenti

Art. 101. [unico]

- 1. Le lingue utilizzate nei procedimenti sono le quattro lingue ufficiali della Fifa (inglese, francese, tedesco e spagnolo). L'organo preposto e le parti possono scegliere una qualsiasi di queste lingue.
- 2. Ove necessario, la Fifa può avvalersi dell'assistenza di un interprete.
- 3. Le decisioni vengono adottate in una delle lingue utilizzate dall'associazione interessata o dall'associazione alla quale la persona interessata appartiene. Nella misura del possibile, si cercherà di utilizzare la prima lingua dell'associazione.

4. Qualora la lingua utilizzata nell'ambito di una decisione non sia la lingua madre della persona interessata, l'associazione di appartenenza dovrà provvedere alla relativa traduzione.

Paragrafo 6. Notifica delle decisioni

Art. 102. Destinatari

- 1. Le decisioni vengono notificate a tutte le parti.
- 2. Le decisioni e altri documenti destinati a calciatori, club e dirigenti vengono spediti presso l'associazione interessata a condizione che questa provveda ad inoltrarli alle parti interessate. Qualora la documentazione non fosse inviata anche o esclusivamente alla parte interessata, la documentazione viene considerata giunta a destinazione presso l'ultimo recapito noto quattro giorni dopo che tale documentazione è stata inviata all'associazione (cfr. Articolo 90).
- 3. Qualora non venga presentato un appello nel termine previsto, le decisioni in materia di doping adottate dalla Commissione disciplinare saranno notificate alla World anti-doping agency (Wada). Le decisioni in materia di doping adottate dalla Commissione d'appello saranno notificate contestualmente alle parti e alla World anti-doping agency (Wada). La Fifa comunica le violazioni alle regole antidoping entro 30 giorni.

Art. 103. Forma

- 1. Le decisioni comunicate a mezzo telefax sono da ritenersi legalmente vincolanti. In alternativa, le decisioni possono essere comunicate a mezzo raccomandata, da ritenersi parimenti legalmente vincolante.
- 2. Non è ammessa la comunicazione delle decisioni a mezzo posta elettronica.

Paragrafo 7. Disposizioni varie

Art. 104. Errori manifesti

Un organo ha la facoltà di correggere in qualsiasi momento eventuali errori di calcolo e altri errori manifesti.

Art. 105. Costi e spese

- 1. I costi e le spese sono a carico della parte soccombente.
- 2. Ove non vi sia una parte soccombente, i costi e le spese saranno a carico della Fifa.
- 3. Ove ritenuto congruo, i costi e le spese possono essere ripartite tra le parti.
- 4. L'organo che giudica in merito alla sostanza del caso decide le modalità di attribuzione dei costi e delle spese, mentre i relativi importi sono stabiliti dal presidente della commissione. Tali decisioni non sono soggette ad appello.
- 5. Su decisione del presidente della commissione, in via eccezionale i costi e le spese possono essere ridotti o stralciati.

Art. 106. Entrata in vigore delle decisioni

Le decisioni entrano in vigore non appena esse vengono comunicate.

Art. 107. Procedimenti senza fondamento

Si potrà procedere alla chiusura di un procedimento nel caso in cui:

- a) le parti pervengono a un accordo;
- b) una parte dichiari fallimento;
- c) il procedimento si riveli privo di fondamento.

Sezione 2. Commissione disciplinare

Paragrafo 8. Avvio del procedimento e istruttoria

Art. 108. Avvio del procedimento

- 1. Le infrazioni disciplinari vengono perseguite d'ufficio.
- 2. Qualsiasi persona o organo può denunciare agli organi giudicanti il verificarsi di una condotta che a loro avviso è incompatibile con i regolamenti della Fifa. Tali denunce devono essere fatte per iscritto.
- 3. I direttori di gara hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni di cui sono venuti a conoscenza.

Art. 109. Istruttoria

La segreteria svolge le necessarie indagini preliminari d'ufficio, sotto la guida del presidente della commissione.

Art. 110. Collaborazione delle parti

- 1. Le parti hanno l'obbligo di collaborare al fine di stabilire i fatti. In particolare, esse sono tenute ad ottemperare alle richieste di informazioni avanzate dagli organi giudicanti.
- 2. Nella misura ritenuta necessaria, la segreteria verifica le versioni dei fatti delle parti.
- 3. Ove la risposta delle parti risulti tardiva, il presidente dell'organo giudicante può, previo ammonimento, comminare nei loro confronti un'ammenda fino a un massimo di 10.000 franchi svizzeri.
- 4. Qualora le parti non collaborino, in particolare qualora esse ignorino i termini stipulati, gli organi giudicanti giungeranno a una decisione basandosi sulla documentazione in loro possesso.

Paragrafo 9. Dichiarazioni verbali, delibere, decisione

Art. 111. Dibattiti, principi

- 1. In generale, non sono previsti dibattiti e la Commissione disciplinare decide sulla base della documentazione.
- 2. Su richiesta di una delle parti, l'organo può prevedere dei dibattiti, ai quali dovranno essere convocate tutte le parti.
- 3. I dibattiti si svolgono sempre a porte chiuse.

Art. 112. Dibattiti, procedura

- 1. Il presidente decide in merito alla sequenza dei dibattiti.
- 2. Al termine della procedura probatoria, il presidente concede alla persona interessata dalla procedura un'ultima opportunità di replica.
- 3. I dibattiti si concludono con le arringhe finali delle parti.

Art. 113. Delibere

- 1. La Commissione disciplinare delibera a porte chiuse.
- 2. Qualora si siano tenuti dei dibattiti, questi saranno seguiti immediatamente dalle delibere.
- 3. Le delibere si svolgono senza interruzione, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali.
- 4. Il presidente decide l'ordine in cui le varie questioni saranno sottoposte a delibera.
- 5. I membri presenti esprimono il loro parere nell'ordine definito dal presidente, il quale prende la parola sempre per ultimo.
- 6. Il segretario della commissione è investito esclusivamente di poteri consultativi.

Art. 114. Adozione della decisione

- 1. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.
- 2. Ogni membro presente dovrà esprimere il proprio voto.
- 3. In caso di parità, il presidente esprime il voto decisivo.

Art. 115. Forma e contenuto della decisione

- 1. Ferma restando l'applicazione dell'Articolo 116 in basso, la decisione contiene:
 - a) la composizione della commissione;
 - b) i nominativi delle parti;
 - c) una sintesi dei fatti;
 - d) le motivazioni della decisione;
 - e) le disposizioni su cui si basa la decisione;

- f) i termini della decisione;
- g) l'indicazione dei canali per il ricorso.
- 2. Le decisioni sono firmate dal segretario della commissione.

Art. 116. Decisioni senza motivazioni

- 1. Gli organi giudicanti hanno la facoltà di decidere di non comunicare le motivazioni di una decisione e di comunicare invece soltanto i termini della decisione. Parimenti, le parti saranno informate che hanno a disposizione dieci giorni dal ricevimento dei termini della decisione entro cui richiedere, per iscritto, le motivazioni della decisione. In difetto, la decisione entrerà in vigore.
- 2. Qualora una parte richieda le motivazioni di una decisione, la decisione motivata viene comunicata alle parti integralmente per iscritto. Il termine entro cui presentare ricorso, ove previsto, parte dal momento in cui viene ricevuta la decisione motivata.
- 3. Qualora le parti non richiedano la motivazione di una decisione, nella documentazione del caso viene annotata una breve descrizione della decisione.

Paragrafo 10. Procedimenti in caso di decisione del solo presidente della Commissione disciplinare

Art. 117. [unico]

Le regole previste per la Commissione disciplinare si applicano allo stesso modo ove a decidere sia solo il presidente.

Sezione 3. Commissione d'appello

Art. 118. Decisioni contestabili

È possibile presentare un'istanza di appello presso la Commissione d'appello avverso qualsiasi decisione adottata dalla Commissione disciplinare, salvo il caso in cui la sanzione emessa sia:

- a) un avvertimento;
- b) un richiamo;
- c) una sospensione inferiore a tre incontri o fino a un massimo di due mesi;
- d) un'ammenda inferiore a 15.000 franchi svizzeri comminata nei confronti di un'associazione o di un club o inferiore a 7.500 franchi svizzeri negli altri casi;
- e) una decisione adottata in conformità all'Articolo 64 del presente codice.

Art. 119. Diritto di ricorrere in appello

1. Chiunque sia figurato come parte nell'ambito di un procedimento dinanzi alla prima istanza e che abbia un interesse legale che giustifichi la modifica o l'annullamento della decisione può presentare un appello presso la Commissione d'appello.

2. Le associazioni possono appellarsi avverso le decisioni sanzionatorie nei confronti dei loro calciatori, dirigenti o affiliati. Esse devono disporre del consenso scritto della persona interessata.

Art. 120. Termine per il ricorso in appello

- 1. Chiunque intenda ricorrere in appello deve darne comunicazione scritta al Comitato d'appello della Fifa entro tre giorni dalla notifica della decisione.
- 2. I motivi alla base dell'appello devono essere resi per iscritto entro un ulteriore termine di sette giorni. Quest'ultimo ha inizio dopo che il primo termine di tre giorni è giunto a scadenza.
- 3. La mancata osservanza di questo requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
- 4. L'associazione che riceve la richiesta di appello è tenuta ad inviarla immediatamente alla Fifa.

Art. 121. Motivi per il ricorso

L'appellante può eccepire in ordine all'imprecisa rappresentazione dei fatti e/o errata applicazione della legge.

Art. 122. Richiesta di appello

- 1. L'appellante è tenuto a presentare la propria richiesta di appello in triplice copia.
- 2. La richiesta deve includere la pretesa nonché i motivi e gli elementi di prova e deve essere firmata dall'appellante o dal suo rappresentante, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 119, comma 2).

Art. 123. Deposito

- 1. Chiunque desideri ricorrere in appello deve corrispondere una quota di 3.000 franchi svizzeri presso il conto corrente della Fifa prima che il termine di sette giorni giunga a scadenza, al fine di formalizzare l'appello.
- 2. La mancata osservanza di questo requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
- 3. L'importo sarà rimborsato all'appellante nel caso in cui questi si aggiudichi il caso. I costi e le spese dovute dall'appellante soccombente vengono detratti da questo importo. Eventuali somme rimanenti verranno rimborsate. Se il deposito risulta insufficiente, l'appellante è tenuto a corrispondere la differenza.
- 4. Qualora l'appello venga giudicato irregolare, oltre al deposito dovranno essere pagati anche i costi e le spese.

Art. 124. Effetti dell'appello

1. L'appello consente il riesame del caso da parte della Commissione d'appello.

2. L'appello non ha un effetto sospensivo, eccetto per quanto concerne l'ordine di corrispondere una somma di denaro.

Art. 125. Sequenza del procedimento fino alla decisione

- 1. La seguenza dei procedimenti è stabilita secondo quanto previsto dal presente codice.
- 2. Le decisioni sono firmate dal segretario.
- 3. Le decisioni non possono essere modificate a danno della parte che le impugna.

Art. 126. Prosecuzione del procedimento

- 1. In linea di principio, la Commissione d'appello è l'organo di ultima istanza.
- 2. È previsto il diritto di ricorrere in appello dinanzi al Tribunale per l'arbitrato sportivo (Tas) secondo quanto previsto dall'Articolo 128.

Art. 127. Procedimento nel caso di decisione del solo presidente della Commissione d'appello

Le regole previste per la Commissione d'appello si applicano allo stesso modo ove a decidere sia solo il presidente della commissione.

Sezione 4. Tribunale per l'arbitrato sportivo (Tas)

Art. 128. [unico]

Lo Statuto della Fifa sancisce che le decisioni adottate dagli organi giudicanti della Fifa possono essere rinviate all'esame del Tribunale per l'arbitrato sportivo.

Sezione 5. Procedure speciali

Paragrafo 11. Misure provvisorie

Art. 129. Regola generale

- 1. Qualora si ritenga sia stata commessa un'infrazione e non sia possibile prendere una decisione in merito con la dovuta tempestività, il presidente dell'organo giudicante può, nei casi di emergenza, pronunciare, modificare o revocare provvisoriamente una sanzione.
- 2. In circostanze analoghe, il presidente può prendere altre misure provvisorie a sua discrezione, soprattutto per garantire l'osservanza di una sanzione già in vigore.
- 3. Il presidente interviene su richiesta o d'ufficio.

Art. 130. Procedura

1. Il presidente prende la decisione sulla base delle prove disponibili al momento.

2. Il presidente non ha l'obbligo di sentire le parti.

Art. 131. Decisione

- 1. Il presidente rende la sua decisione senza ritardo.
- 2. La decisione può essere attuata immediatamente.

Art. 132. Durata

- 1. Le misure provvisorie non possono avere una validità superiore a 30 giorni.
- 2. Questo periodo può essere prolungato una sola volta di 20 giorni.
- 3. Qualora sia stata pronunciata una sanzione a titolo provvisorio, la sua durata dovrà essere compensata rispetto ad un'eventuale sanzione definitiva.

Art. 133. Appello

- 1. È possibile presentare un appello presso il presidente della Commissione d'appello avverso una decisione riguardante misure provvisorie.
- 2. Il termine previsto per la presentazione dell'appello è di due giorni a partire dalla comunicazione della decisione.
- 3. La richiesta di appello deve essere inviata direttamente alla Fifa a mezzo telefax entro lo stesso termine.
- 4. L'appello non ha alcun effetto sospensivo.

Art. 134. Accoglimento dell'appello

L'appello viene accolto se i fatti dichiarati nella decisione impugnata risultano imprecisi, ovvero se si è verificata una violazione delle disposizioni di legge.

Paragrafo 12. Delibere e assunzione di decisioni senza riunione

Art. 135. [unico]

- 1. Ove le circostanze lo richiedano, la segreteria può disporre che le delibere e il processo decisionale si svolgano attraverso teleconferenza, videoconferenza o altra modalità analoga.
- 2. L'Articolo 111, comma 2, in questo caso non è applicabile.
- 3. Il segretario redige il verbale come se si trattasse di una normale riunione.

Paragrafo 13. Estendere l'effetto delle sanzioni a livello mondiale

Art. 136. Richiesta

- 1. Qualora si tratti di un'infrazione grave, riguardante in particolare, a titolo esemplificativo, un caso di doping (cfr. Articolo 63), influenza illecita sul risultato di un incontro (cfr. Articolo 69), comportamento scorretto nei confronti dei direttori di gara (cfr. Articolo 49), falsificazione e contraffazione (cfr. Articolo 61) o violazione delle regole a disciplina dei limiti di età (cfr. Articolo 68 a), le associazioni, le confederazioni e gli altri enti che organizzano manifestazioni sportive sono tenuti a richiedere alla Fifa di estendere le sanzioni che essi hanno emesso, affinché la loro efficacia sia estesa a livello mondiale.
- 2. Eventuali sanzioni legalmente vincolanti legate a casi di doping imposte da un'altra associazione sportiva internazionale, organizzazione antidoping nazionale o da un altro ente statale che si ispiri ai principi giuridici fondamentali vengono automaticamente recepite dalla Fifa, la quale può, in linea di principio, estenderne l'efficacia a livello mondiale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al presente codice.
- 3. La richiesta deve essere formulata per iscritto e contenere una copia autenticata conforme alla decisione. Essa deve indicare il nome e il recapito della persona sanzionata, del club e dell'associazione interessata.
- 4. Qualora gli organi giudicanti della Fifa constatino che le associazioni, confederazioni e altri enti sportivi non hanno richiesto l'estensione dell'efficacia delle decisioni a livello mondiale, tali organismi potranno adottare direttamente tale decisione.

Art. 137. Condizioni

La richiesta di estendere le sanzioni viene accordata a condizione che:

- a) la persona sanzionata sia stata citata correttamente;
- b) la persona abbia avuto la possibilità di difendersi;
- c) la decisione sia stata debitamente notificata;
- d) la decisione sia conforme al regolamento Fifa;
- e) l'estensione non risulti in contrasto con l'ordine pubblico o i criteri di buona condotta.

Art. 138. Procedura

- 1. In linea di principio, il presidente prende la decisione senza svolgere alcun dibattito e senza sentire le parti, affidandosi esclusivamente alla documentazione agli atti.
- 2. In via eccezionale, il presidente può decidere di convocare le parti interessate.

Art. 139. Decisione

- 1. Il presidente è tenuto a verificare che le condizioni dell'Articolo 137 siano rispettate. Egli non ha la facoltà di analizzare la fondatezza della decisione.
- 2. Il presidente si limita ad accordare o non accordare la richiesta di estendere la sanzione.

Art. 140. Effetto

- 1. Una sanzione comminata da un'associazione o una confederazione ha, per ciascuna associazione affiliata alla Fifa, lo stesso effetto di una sanzione comminata direttamente da una di tali affiliate.
- 2. Qualora l'efficacia di una decisione che non sia ancora definitiva sul piano legale venga estesa a livello mondiale, la decisione riguardante l'estensione deve basarsi sempre sul contenuto dell'attuale decisione assunta dall'associazione o dalla confederazione.

Art. 141. Appello

- 1. Fatto salvo il comma 2 del presente Articolo, i disposti di cui all'Articolo 199 e successivi si applicano a qualsiasi appello presentato avverso una decisione adottata in conformità all'Articolo 139.
- 2. Le eventuali motivazioni alla base del reclamo possono fare riferimento esclusivamente alle condizioni di cui agli Articoli 136 e 137. È inammissibile mettere in discussione la fondatezza della decisione iniziale.

Paragrafo 14. Revisione

Art. 142. [unico]

- 1. Successivamente all'adozione di una decisione legalmente vincolante è possibile richiedere la revisione nel caso in cui una delle parti scopra fatti o rinvenga prove che avrebbero determinato un esito più favorevole della decisione e che, nonostante l'applicazione della dovuta diligenza, non potevano essere presentati prima.
- 2. La richiesta di revisione deve essere formulata entro dieci giorni dall'individuazione dei motivi alla base della revisione.
- 3. Il periodo di prescrizione previsto per le richieste di revisione è di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione.

TITOLO FINALE

Art. 143. Lingue ufficiali

- 1. Il codice è disponibile nelle quattro lingue ufficiali della Fifa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
- 2. In caso di discrepanza tra i quattro testi, prevale la versione in lingua inglese.

Art. 144. Finalità del codice, omissioni, prassi, dottrina e giurisprudenza

1. Il presente codice disciplina tutte le materie afferenti il testo o il significato dei disposti in esso contenuti.

- 2. Nel caso in cui il presente codice presenti delle omissioni, gli organi giudicanti decideranno in conformità alla prassi dell'associazione, ovvero, in difetto, alle norme che essi stabilirebbero in qualità di legislatori.
- 3. Nel corso delle loro attività, gli organi giudicanti della Fifa si ispirano alle composizioni già consolidate dalla giurisprudenza e dalla dottrina sportiva.

Art. 145. Codici disciplinari delle associazioni

- 1. Nell'ottica di armonizzare le misure disciplinari, le associazioni hanno l'obbligo di uniformare le proprie disposizioni al presente codice.
- 2. Le associazioni sono tenute a recepire nei propri regolamenti, conformemente alla loro organizzazione interna e senza alcuna eccezione, i seguenti disposti del presente codice: Articolo 33, comma 6, Articolo 42 comma 2, Articolo 58, Articolo 63, Articolo 99, comma 2, e Articolo 102, comma 3. Ai sensi dell'Articolo 145, comma 3, alle associazioni viene concessa tuttavia una certa libertà in ordine alle ammende di cui all'Articolo 58.
- 3. Le associazioni sono altresì tenute a recepire i seguenti disposti del presente codice, al fine di ottenere l'armonizzazione delle misure disciplinari. Esse potranno tuttavia scegliere liberamente gli elementi e la formulazione dei disposti: Articoli da 1 a 34, Articoli da 39 a 57, Articoli da 59 a 62, Articoli da 64 a 72, Articoli da 75 a 77, Articoli da 85 a 90, Articoli da 94 a 98, Articolo 99, comma 1, Articolo 100, Articolo 102, commi 1 e 2, Articoli da 103 a 108, Articolo 110, Articolo 115, Articoli da 129 a 132, Articoli da 136 a 137, Articolo 142 e Articolo 144. Le associazioni hanno l'obbligo di garantire in particolare che le infrazioni di cui ai suddetti disposti e le relative sanzioni siano rigorosamente recepite e che siano rispettati i principi generali.
- 4. Benché le associazioni non abbiano l'obbligo di recepire gli articoli non elencati ai commi 2 e 3, se ne consiglia il recepimento nella misura ritenuta necessaria.
- 5. Le associazioni che violano il presente Articolo sono passibili di ammenda. In caso di infrazioni più gravi, possono essere comminate sanzioni ulteriori secondo quanto previsto dal presente codice, tra cui l'esclusione da competizioni attuali e future (cfr. Articolo 28).

Art. 146. Adozione ed entrata in vigore

- 1. Il Comitato esecutivo della Fifa ha adottato il presente codice il 20 dicembre 2008.
- 2. Il presente codice entra in vigore il 1 gennaio 2009.

Tokyo, dicembre 2008
Per il Comitato esecutivo della Fifa:
Presidente Segretario Generale:

Joseph S. Blatter Jérôme Valcke